



COMUNE DI NAPOLI

**Direzione Centrale**  
Welfare e Servizi Educativi  
*Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali*

**Bando di Gara : Centri Antiviolenza città di Napoli –E.R.A.- Esperienza Rete Antiviolenza-  
Scadenza ore 12,00 del 17/02/2016**

*Con e-mail certificata del 28 Gennaio 2016 è stato chiesto di conoscere quanto segue:*

**Quesito n. 5**

Anche se nel bando si fa esplicito divieto di praticare la mediazione familiare, si chiede tuttavia di utilizzare nell'equipe del Centro e di specificare la figura della Mediatrice. Si intende solo ed esclusivamente Mediatrice Culturale ?

**Risposta**

Si intende esclusivamente l'impegno di una Mediatrice Culturale a chiamata.

^^^^^^^^^^^^^^

**Quesito n. 6**

Le figure dell'Assistente Sociale e del Tecnico dell'accoglienza possono essere sostituite da altre figure professionali di II Livello così come previsto dal Catalogo dei servizi territoriali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007- Sez. B Servizi territoriali e domiciliari- Area Intervento Donne in Difficoltà?

**Risposta**

Le figure dell'Assistente Sociale e del Tecnico dell'accoglienza non possono essere sostituite, in quanto non sono previsti ulteriori profili professionali oltre quelli indicati nel bando.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**Quesito n. 7**

Più in generale i titoli delle figure professionali che compongono l'equipe possono essere anche equipollenti?

**Risposta**

Non sono previste equipollenze.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**Quesito n. 8**

Tra gli obiettivi e le attività da realizzare viene più volte menzionato l'orientamento e l'inserimento lavorativo. Tuttavia non è prevista nessuna figura professionale che abbia esperienza specifica nel campo. Come si pensa che debba operare il Centro Antiviolenza per perseguire questo obiettivo? Si può intendere che parte delle ore destinate alla mediatrice a chiamata siano utilizzate da una orientatrice a chiamata?

**Risposta**

Orientamento e inserimento lavorativo sono espresse dai profili di Front-Office (Assistente Sociale ed Operatore dell'Accoglienza) e, pertanto, non attribuibile ad ulteriori profili non previsti a bando.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^



COMUNE DI NAPOLI

**Direzione Centrale**  
Welfare e Servizi Educativi  
*Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali*

### **Quesito n. 9**

Tra le attività indispensabili del Centro Antiviolenza si menziona la consulenza e l'assistenza legale civile e penale. Purtuttavia è richiesta una sola avvocatata a chiamata. Si può intendere che le ore previste vengano utilizzate a chiamata da due avvocate, una con specializzazione civilistica e l'altra penalistica?

### **Risposta**

L'avvocata essendo a chiamata, risponde ad una specifica necessità dell'utente. Le consulenze possono, pertanto, essere plurime, fino alla concorrenza delle ore indicate nel bando.

^^^^^^^^^^^^^^

### **Quesito n. 10**

Nel bando c'è un' incongruenza preoccupante rispetto ai costi per la sicurezza. Infatti, mentre nel capitolato all'art.3 ultimo capoverso è scritto che non sono stati predisposti i DUVRI perché trattandosi di servizi di natura intellettuale gli oneri di sicurezza sono pari a zero, nel disciplinare al punto h del paragrafo 13.3 c'è scritto che bisogna dichiarare che " il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori....." ma soprattutto nel paragrafo 15 all'ultimo punto si dice che "l'offerta economica deve contenere, a Pena esclusione, l'indicazione dell'importo relativo ai costi di sicurezza (riferiti ai costi da rischi specifici o aziendali) ai sensi dell'art.87 del Codice". Cosa si intende? C'è forse una differenza tra oneri di sicurezza e costi per la sicurezza? Che cosa bisogna indicare nell'offerta economica?

### **Risposta**

Gli "**oneri della sicurezza**", non soggetti a ribasso, sono finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze e devono essere quantificati e individuati dalla stazione appaltante nel DUVRI. Nel caso della gara dei Centri Antiviolenza sono stati quantificati pari a "zero" perchè servizi di natura intellettuale.

I "**costi della sicurezza**" invece sono gli "oneri" concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte e che sono, pertanto, aperti al confronto concorrenziale, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. Il Codice degli appalti, ex art. 86 comma 3-bis, stabilisce che: "*Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture*".

L'art. 87 comma 4 ultimo periodo del Codice prevede che: "*Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture*".

Pertanto i concorrenti devono indicare, **pena l'esclusione**, nella formulazione della loro offerta economica (Busta "C") i "costi della sicurezza" (aziendali, i loro costi) che ritengono dover sostenere.

^^^^^^^^^^^^^^



COMUNE DI NAPOLI

**Direzione Centrale**  
Welfare e Servizi Educativi  
*Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali*

*Con e-mail certificata del 29 Gennaio 2016 è stato chiesto di conoscere quanto segue:*

**Quesito n. 11**

In merito all'art.8.2 del disciplinare di gara "dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne"  
si chiede di voler confermare se in caso di requisito posseduto dalla capofila si considera soddisfatto il requisito per RTI nel suo complesso

**Risposta**

In caso di RTI il possesso all'interno dello statuto, o per gli enti iscritti alla C.C.I.A.A. dell'oggetto sociale attinente ai temi stabiliti all'art.8.2 lett. b del disciplinare di gara, deve essere posseduto da tutti i componenti del RTI, trattandosi di un requisito soggettivo, **oppure in alternativa** nel caso in cui il requisito suddetto non dovesse essere posseduto da uno dei componenti, si può dimostrare l'esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne. Quest'ultimo requisito (l'esperienza quinquennale) può essere oggetto di avvalimento.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

F.TO II R.U.P.  
Dirigente  
Dr.ssa Rosaria Ferone